



COMUNE DI VILLA D'ADDA
Provincia di Bergamo

**PIANO DI
LOCALIZZAZIONE
DELLE RIVENDITE
DI QUOTIDIANI
E PERIODICI**

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Aspetti di carattere generale

Il presente piano fissa le norme per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici in applicazione della legislazione nazionale in materia e degli indirizzi emanati dalla regione Lombardia e, per quanto non previsto nei predetti provvedimenti, si applica la disciplina del commercio al dettaglio.

Il piano è basato sulla rilevazione della consistenza dei punti di vendita di quotidiani e periodici esistenti nel Comune, sulla densità della popolazione, sul numero delle famiglie, sulle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali del territorio comunale, nonché sulla presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante.

Art. 2 – Obiettivi

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalle norme legislative, il presente piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e di periodici si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione del piano stesso:

1. articolazione razionale della rete distributiva sul territorio del Comune, tenendo presente gli usi e le consuetudini locali, agevolando l'accesso del consumatore al punto di vendita;
2. incremento della diffusione di quotidiani e periodici, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli esercizi esistenti;
3. contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il piano disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualunque modo esercitata.

Tale attività comprende la vendita al pubblico delle pubblicazioni aventi la cadenza temporale dei quotidiani e periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione, come edizione periodica, dal competente Tribunale.

Art. 4 - Definizioni giuridiche

Al fine di una corretta interpretazione delle norme contenute nel presente piano di localizzazione si riportano le seguenti definizioni:

Punti di vendita esclusivi: esercizi previsti nel presente piano di localizzazione e tenuti alla vendita generale sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi già autorizzati ai sensi dell'ex art. 14, L. 416/81. Detti esercizi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali consistenti in soli pastigliaggi e altri prodotti del settore non alimentare, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione per l'esercizio di vicinato.

Fuori dalle condizioni predette, la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto alle eventuali altre attività commerciali o di servizio ad essa contigua; sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001.

I punti di vendita esclusivi possono essere ubicati in chioschi.

Punti di vendita non esclusivi: esercizi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta alle seguenti attività:

- a) Rivendite generi di monopolio;
- b) Distributori stradali di carburanti per autotrazione con area di servizio pari o superiore a 1500 mq.;
- c) Esercizi di somministrazione di sole bevande (bar); sono esclusi gli esercizi dove si somministrano pasti;
- d) Esercizi di media, grande struttura di vendita e centri commerciali con una superficie di vendita pari o superiore a 700 mq.;
- e) Esercizi di vendita al dettaglio adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie di vendita pari o superiore a 120 mq.;
- f) Esercizi ad alta specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alle riviste di identica specializzazione;

Sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, L. 108/99, di diritto hanno ottenuto l'autorizzazione per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

Superficie di vendita: indica tutta l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da vetrine, scaffalature espositive, banchi vendita ed altre attrezzature destinate all'esposizione della merce. Rientra in tale dicitura qualunque area adibita a vendita anche esterna di un negozio, o in qualche modo collegata, il cui accesso sia libero agli acquirenti.

Non costituiscono superficie di vendita le aree destinate a deposito, servizi, ufficio, laboratori e comunque tutte quelle non destinate all'esposizione di merci alle quali il consumatore non possa accedere.

Giornale: ha un contenuto prevalentemente informativo, consistente nella diffusione di notizie su vicende e su problemi d'attualità; è possibile, per i giornali, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro.

Quotidiano: è sinonimo di "giornale quotidiano".

Rivista: ha contenuto prevalentemente informativo, consistente nella trattazione d'argomenti che, seppure limitati a settori particolari, hanno sempre un carattere di varietà; è possibile, per le riviste, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro; la rivista si può qualificare come "giornale periodico".

Periodico: la dottrina lo definisce come una pubblicazione edita a regolari intervalli di tempo, cioè a periodo fisso (settimanale, quindicinale, mensile ecc.) con carattere di continuità ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.

I periodici non costituiscono opere determinate e possono durare indefinitamente con diversità di contenuto da un numero all'altro. Essi trattano materie generiche, di varietà e di attualità in ordine alle quali l'interesse dei lettori si rinnova continuamente, sicché la sua funzione non si esaurisce entro limiti preventivamente definiti: inoltre essi contengono contemporaneamente più rubriche ed affrontano nel loro aspetto attuale molti argomenti eterogenei (a differenza del libro, che ha carattere omogeneo).

Libro: è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non necessariamente legata alle contingenze della cronaca e, per tanto, una trattazione che non può ripetersi nel tempo.

La periodicità e l'identità di formato, di stampa, di prezzo, ecc., con cui vengono presentati al pubblico e che accomunano tra loro, in guisa da farli assomigliare ad altrettanti numeri di una rivista, diversi libri appartenenti ad una stessa collana, sono caratteristiche puramente esteriori, non connesse con la intrinseca natura della pubblicazione e perciò tali da non consentire che detti libri siano considerati come delle riviste o periodici.

Prodotto equiparato al libro: come il libro è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non legata alle contingenze della cronaca e differenzia solo per la caratteristica del supporto che può essere di diversa natura dal cartaceo.

CAPO II - AUTORIZZAZIONI

Art. 5 – Requisiti soggettivi

L'attività di vendita di quotidiani e periodici, in ogni forma esercitata, è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di disciplina vigente per l'esercizio del commercio al dettaglio per il settore non alimentare.

In caso di persone giuridiche, il possesso dei requisiti richiesto con riferimento a tutti i soggetti concorrenti (amministratori e soci).

Art. 6 – Autorizzazione punto di vendita esclusivo

L'apertura di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile dell'ufficio comunale incaricato, nel rispetto del presente Piano di Localizzazione.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente piano compilato in ogni sua parte e vale anche ai fini della comunicazione per la vendita di pastigliaggi e altri prodotti del settore non alimentare.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità, in presenza del dipendente comunale addetto; può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la domanda deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico.

La domanda di autorizzazione per l'attivazione di un chiosco ha validità unificata sia per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, sia per l'autorizzazione urbanistico-edilizia di installazione del chiosco. A tale scopo l'interessato deve precisare l'ubicazione e la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare, dovrà inoltre corredare la richiesta con una planimetria e progetto del chiosco.

L'accoglimento della domanda comporterà la sottoscrizione di apposita convenzione decennale, rinnovabile, riportante le clausole per l'uso del suolo e relativo canone di concessione.

Art. 7 – Autorizzazione di un punto di vendita non esclusivo

L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile dell'ufficio comunale incaricato, nel rispetto dei criteri generali determinati dall'Amministrazione, ovvero del presente Piano di Localizzazione dei punti esclusivi.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta con le modalità indicate all'articolo precedente.

Il rilascio dell'autorizzazione per punto di vendita non esclusivo è atto dovuto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di vendita di prodotti editoriali di cui alla L. 108/99.

I soggetti che, pur avendo presentato la comunicazione suddetta, non hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali e non hanno ricevuto atto di esclusione dalla sperimentazione, hanno titolo di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di attività come indicate nell'articolo 4 del presente piano di localizzazione.

La domanda di autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- ubicazione e estremi della autorizzazione commerciale di cui al precedente comma;
- la tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (giornali e/o riviste);
- dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 8 – Autorizzazione stagionale

Le autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento possono essere rilasciate anche con carattere stagionale.

Il periodo temporale dell'esercizio della rivendita stagionale dovrà essere indicato nell'autorizzazione, e dovrà corrispondere a quello in cui il maggiore flusso dell'utenza determina un rialzo sensibile della domanda di generi editoriali.

Art. 9 - Vendita su aree pubbliche

La vendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici è permessa solo alle rivendite esclusive nel rispetto delle norme di cui ai successivi commi.

L'attività di vendita deve essere svolta in modo itinerante con periodo di sosta-vendita inferiore ai 5 minuti e a distanza da un'altra rivendita non inferiore a quella prevista dal presente piano.

Con apposita ordinanza, per motivi viabilistici o di particolare tutela ambientale, è possibile individuare:

- aree pubbliche in cui l'attività di vendita itinerante non può essere esercitata;
- aree pubbliche in cui non può essere svolta l'attività di strillonaggio;
- giornate e le aree pubbliche in cui può essere svolta attività di vendita di quotidiani e periodici in occasione di fiere, mercati e pubbliche manifestazioni.

Art. 10 - Distributori automatici

La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici è autorizzata solo in connessione con altra attività di vendita esclusiva regolarmente autorizzata ed a una distanza non inferiore a quella prevista dal presente piano.

Art. 11 - Vendita senza autorizzazione

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi, pensioni ed altre strutture ricettive quando la vendita è effettuata limitatamente alla loro clientela;

g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Per vendita di cui al punto a) si intende anche quella effettuata all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante.

Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1) è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui al presente piano.

Art. 12 - Esposizione dell'autorizzazione

Ogni titolare di esercizio è tenuto ad esporre in modo ben visibile l'autorizzazione o copia della comunicazione.

I titolari di chioschi dovranno tenere esposta anche copia dell'atto convenzionale.

I venditori porta a porta devono avere un cartellino di identificazione come disposto dalla vigente normativa per il commercio in tale forma esercitato.

I venditori ambulanti o strilloni dovranno essere in grado di dimostrare tale diritto alla vendita mediante una dichiarazione del titolare dell'esercizio esclusivo per il quale è data la prestazione. Detta disposizione si applica anche per le vendite ambulanti di cui ai punti b) ed e) dell'articolo 11 del presente piano.

A richiesta i predetti atti dovranno, essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo.

CAPO III – NORME D'ATTUAZIONE

Art. 13 - Norme sanitarie ed urbanistiche

Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, ad eccezione del caso di subingresso e di autorizzazione temporanea, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico sanitarie ed urbanistico-edilizie conformemente a quanto stabilito per gli altri esercizi commerciali.

In particolare:

- a) il locale o chiosco dovrà avere accesso diretto dalla pubblica via ed essere collocato in posizione tale da consentire la facile individuazione da parte dei passanti;
- b) l'area circostante dovrà essere dotata di spazi anche pubblici per la sosta degli autoveicoli, o quantomeno dovrà consentire la sosta ai margini della carreggiata stradale senza pregiudizio al regolare flusso del traffico.

Le suddette direttive non concorrono per le rivendite individuate all'interno di strutture di servizio pubblico.

Art. 14 - Esercizio della vendita

L'esercizio della vendita di quotidiani e periodici, anche in forma esclusiva, è soggetto alla disciplina generale prevista dalla vigente normativa statale o regionale per l'esercizio del commercio su aree private e pubbliche, ed in particolare alle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- b) i punti di vendita esclusivi e non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- c) giornali e riviste e altro materiale pornografico non possono essere resi visibili né all'esterno né all'interno dei locali di vendita.

Nel caso di chiusura temporanea o ricorrente dell'esercizio esclusivo, il titolare deve darne preventiva comunicazione al Comune e deve affidare la vendita dei quotidiani e periodici al titolare di altra autorizzazione o ad altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5). Se non adempie a tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ai 30 giorni, è consentito il rilascio dell'autorizzazione temporanea, per un analogo periodo,

all'esercizio commerciale ricadente nel raggio di m. 50 che ne faccia richiesta, con priorità a quelli trattanti generi di cartoleria e di libreria, nel rispetto della distanza minima con altro esercizio esistente.

Nella vendita dei quotidiani e periodici i punti di vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate; quelli non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita.

Art. 15 – Distanze minime

Dovendo garantire una corretta viabilità commerciale che non generi intralcio alla libera circolazione urbana ed un rispettoso sistema distributivo commerciale che corrisponda al miglior servizio da rendere al consumatore evitando penalizzanti concentrazioni verso il centro cittadino a discapito delle realtà urbanizzate periferiche, viene disposta una distanza minima tra esercizi esclusivi o non esclusivi di m. 100. Detta disposizione è da osservarsi in ogni caso in cui il presente piano ne faccia richiamo.

La distanza è misurata sul percorso stradale pedonale più breve ed in osservanza alle disposizioni dettate dal codice stradale.

Art. 16 – Subingresso

Il trasferimento della titolarità di un esercizio esclusivo o non esclusivo per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, su semplice comunicazione da effettuarsi utilizzando il modulo allegato al presente piano, dando dimostrazione dell'effettiva cessione dell'esercizio a titolo di proprietà o gestione e del possesso dei requisiti soggettivi.

Il subentrante, alla data del subingresso, prosegue l'attività senza interruzione di continuità; l'eventuale sospensione deve essere immediatamente comunicata.

In caso di subentro mortis causa, il presunto erede subentrante comunica la continuazione dell'attività per non più di sei mesi dalla data della morte del dante causa. Successivamente dovrà dare dimostrazione dell'effettiva acquisizione ereditaria dell'azienda, e di possedere i requisiti soggettivi, entro un anno dalla data predetta, salvo proroga concessa dal Funzionario Responsabile dell'ufficio comunale incaricato.

Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, informa il Comune di aver affidato il reparto di vendita quotidiani e periodici in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente piano.

E' sempre esclusa, in caso di esercizi non esclusivi, la cessione separata dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici dall'attività commerciale, come pure il proseguimento dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in caso di cessazione o cambio dell'attività commerciale primaria.

Art. 17 – Trasferimento

Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo nell'ambito del territorio comunale e sue zone differenziate ha priorità rispetto al rilascio di un nuovo punto di vendita sia esso esclusivo o non esclusivo. Per le attività esclusive esercitate su aree pubbliche con chioschi, il trasferimento è ammesso in deroga alla distanza qualora la nuova localizzazione ricada negli ambiti di spazio pubblico messi a disposizione dall'amministrazione comunale ed indicati nella cartografia allegata al presente piano.

Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo o non esclusivo di quotidiani e periodici deve essere compatibile con la localizzazione ed essere osservante della distanza minima di cui al presente piano.

Il trasferimento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

La comunicazione di trasferimento deve essere effettuata utilizzando il modulo allegato al presente piano e sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità, in presenza del dipendente comunale addetto; può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la comunicazione deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

A seguito del trasferimento il Funzionario Responsabile dell'ufficio comunale incaricato procederà ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici già in possesso dell'interessato, la nuova ubicazione dell'esercizio.

Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi non potrà essere attuato separatamente dalla congiunta attività commerciale.

In caso di manutenzione o ristrutturazione dell'esercizio, ovvero in altri casi di forza maggiore non riconducibili alla volontà del titolare dell'esercizio o del chiosco, il Funzionario Responsabile dell'ufficio comunale incaricato può concedere l'autorizzazione al trasferimento temporaneo dell'attività commerciale in altro locale o su altro suolo pubblico o area privata ad uso pubblico nel rispetto della distanza minima con altra rivendita esistente.

L'autorizzazione temporanea può avere durata superiore all'anno nel caso di demolizione e di forza maggiore ed è valida sino al riadattamento dello stabile nel caso di ristrutturazione e al completamento dei lavori di pubblica utilità nel caso di suolo pubblico o area privata ad uso pubblico.

Art. 18 - Ampliamento

L'ampliamento di un punto di vendita esclusivo o non esclusivo di quotidiani e periodici dev'essere compatibile con le dimensioni e rapporti di superficie come indicati nella definizione di esercizi esclusivi di cui all'articolo 4) del presente piano di localizzazione.

L'ampliamento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

La comunicazione di ampliamento deve essere effettuata utilizzando il modulo allegato al presente piano e sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità, in presenza del dipendente comunale addetto; può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la comunicazione deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le domande di ampliamento dei punti di vendita sono accolte nel rispetto dei limiti massimi comunali di superficie di vendita previsti per i negozi di vicinato e le medie strutture di vendita.

L'ampliamento di chioschi posizionati su area pubblica o area privata ad uso pubblico è ammesso in osservanza alla normativa comunale vigente in materia di commercio su aree pubbliche e di occupazione aree pubbliche.

Art. 19 – Cessazione

La cessazione dell'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

In caso di esercizi di vendita non esclusiva la cessazione dell'attività commerciale comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici.

Art. 20 – Orari di vendita

Il Consiglio Comunale, richiamata la propria competenza nell'individuare criteri utili al coordinamento degli orari dei vari esercizi commerciali e di servizio di pubblica utilità, dispone che la distribuzione dei quotidiani e periodici deve essere garantita in armonia con il vigente accordo nazionale sulla vendita di giornali.

Agli esercizi autorizzati alla vendita di altri prodotti, per detta attività distributiva, si applicano le disposizioni sugli orari di vendita previsti per le attività commerciali.

CAPO IV – PIANIFICAZIONE

Art. 21 - Metodologia d'indagine

Il metodo più indicato per ottenere dei risultati soddisfacenti è quello basato sull'accurata verifica della situazione esistente nell'ambito territoriale, successivamente, la specificazione degli interventi in funzione agli obiettivi. Con questo tipo di analisi è possibile disaggregare la domanda per fasce d'utenza e soffermare l'attenzione non solo sugli aspetti quantitativi ma anche qualitativi, così come si può sezionare l'offerta individuando accanto ai risultati gestionali anche il modello di comportamento dell'utenza.

Come fatto per gli esercizi pubblici, è indubbio che la fase analitica si pone come momento congiunto di rilevazione e di riflessione, perché consente anche di motivare i fattori oggetto della ricerca.

Art. 22 - Criteri di elaborazione

L'elaborazione segue gli indirizzi regionali perseguendo i medesimi obiettivi di pianificazione e utilizzando i seguenti criteri di elaborazione già sperimentati nell'elaborazione del piano di localizzazione degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande:

- valutazione delle caratteristiche sociali del territorio;
- analisi urbanistica del territorio;
- rilevazione delle infrastrutture esistenti;
- suddivisione del territorio comunale in zone;
- aspetto demografico;
- rilevazione punti di vendita ed abitudini d'acquisto;
- previsione di piano al fine di corrispondere il migliore servizio al consumatore.

Art. 23 - Caratteristiche sociali e di servizio del territorio

Villa d'Adda è un Comune della provincia di Bergamo, posto a circa 18 Km. dal capoluogo, all'interno della zona denominata "Isola Bergamasca" in un'area industrializzata e urbanizzata, a confine con i Comuni di:

- a Nord con i Comuni di Cisano Bergamasco e di Pontida;
- a Est con il Comune di Carvico;

- a Sud con il Comune di Calusco d'Adda;
- a Ovest il fiume Adda delimita il confine con la provincia di Lecco e con il Comune di Imbersago.

Le infrastrutture di servizio si presentano costituite da:

- Palazzo Municipale;
- Biblioteca Comunale;
- Centro Sportivo Comunale;
- Servizio traghetto del Fiume Adda;
- Ufficio Postale;
- Diverse agenzie bancarie ed assicurative;
- N. 11 aree a parcheggio distribuite sul territorio;
- Servizio pubblico telefonico;
- Farmacia;
- Scuola Elementare Don A. Benigni
- Scuola Media;
- Scuola Materna Frigerio;
- Scuola Materna S. Giovanni Evangelista;
- Istituto Sacro Cuore di Peschiera;
- Casa di riposo San Giuseppe;
- Oratorio San Carlo;
- Centro socio ricreativo Don Bosco;
- Chiesa Parrocchiale S. Andrea;
- Chiesa San Zenone;
- Chiesa di Tassodine;
- Chiesa di San Bernardino;
- Chiesa di San Giovanni Evangelista;
- Chiesa di San Martino;
- Cimitero.

Art. 24 - Analisi urbanistica del territorio comunale

L'analisi del territorio presenta la caratteristica di una urbanizzazione storica con una crescita periferica sviluppatasi in forma residenziale, produttiva e commerciale.

Il vigente PRG tutela le diverse zone del territorio, aventi caratteristiche storiche ed antiche, indicandole come "nuclei di antica formazione". Dette zone di tutela del patrimonio esistente, sono disposte in diverse parti del territorio ed in alcune di esse, in ambito urbanistico "A", la destinazione d'uso commerciale è contenuta al 30 % della slp.

La zona Industriale - artigianale esistente si sviluppa lungo l'attuale e prossimo tracciato della SP 169 (viale delle industrie) ovvero nella zona OVEST del territorio. Una nuova zona industriale - artigianale di espansione è prevista, in aderenza all'attuale zona "D I". lungo il lato sx della SP 169.

Sono previste due nuove zone "G2" (attività commerciali e direzionali con nuovo impianto urbanistico soggetto a pianificazione attuativa) della superficie complessiva di circa mq. 9.000,00.= ed ubicate lungo il tracciato della SP 169.

Art. 25 - Rilevazione delle infrastrutture di comunicazione esistenti

La principale arteria di comunicazione è la Strada Provinciale n. 169 (Carvico – Cisano Bergamasco) e la S.P. n. 171 (Villa d'Adda – Cisano Bergamasco).

Lungo la strada provinciale, in special modo dal Km 3,00, in tempi non tanto lontani, si sono insediati complessi industriali ed il processo evolutivo è ancora in atto.

Inoltre è in fase di ultimazione la nuova arteria provinciale che collegherà direttamente (attraverso una galleria) i comuni di Calusco d'Adda, Carvico e Villa d'Adda.

Sempre lungo la provinciale, si sono sviluppate diverse attività economiche.

Il passaggio della S.P. n. 169 di collegamento con le province di Bergamo e Lecco comporta un notevole traffico veicolare per cui il territorio Comunale è attraversato continuamente da utenti di passaggio.

La restante viabilità interna è garantita dalla rete stradale comunale. I servizi di collegamento con le infrastrutture provinciali sono garantite dal servizio provinciale BUS.

Art. 26 - Suddivisione del territorio comunale

Come per gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, il territorio non si presta ad essere ripartito in zone di studio e sviluppo in ragione dei punti di vendita esistenti, ma solo con riferimento alle indicazioni urbanistiche di pianificazione territoriale valutando l'attrattività sociale che queste operano in termini di servizi ed i problemi viabilistici connessi.

Dalla indicazione cartografica di PRG emergono le seguenti zone interessate a possibili insediamenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

- **ZONA A - Aree di antica formazione**
- **ZONA B - Aree residenziali**
- **ZONA C - Aree residenziali di nuovo impianto urbanistico**
- **ZONA D - Aree produttive industriali e artigianali**
- **ZONA E - Aree per attività agricole**

- ZONA F - Aree per attrezzature e servizi d'uso pubblico
- ZONA G - Aree per attività commerciali e direzionali
- ZONA R - Aree di pertinenza stradale o di salvaguardia ambientale

Art. 27 - Aspetto demografico

Preliminarmente alle analisi, più specificatamente economico/commerciali relative alla domanda di consumo ed alla conseguente offerta di servizi, è opportuno effettuare osservazioni di ordine demografico al fine di disporre di elementari, ma essenziali, punti di riferimento sulle caratteristiche della popolazione. Si tratta pertanto di analisi di tipo dinamico tese ad individuare le tendenze, passate ed in atto, riscontrabili nell'evoluzione della popolazione residente.

L'individuazione di tali tendenze consente di poter stimare le previsioni di evoluzione della popolazione al fine di sviluppare ipotesi di dimensionamento del settore della somministrazione.

La serie storica dei dati statistici di cui disponiamo comprende il periodo 1996 – 2006, ed è sufficiente per sviluppare adeguate ipotesi deduttive sulla dinamica demografica.

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Numeri abitanti</i>	Numero Nuclei Familiari
1996	3762	1275
1997	3807	1287
1998	3846	1302
1999	3937	1342
2000	4015	1371
2001	4182	1450
2002	4272	1510
2003	4349	1565
2004	4357	1579
2005	4378	1586
2006	4472	1650

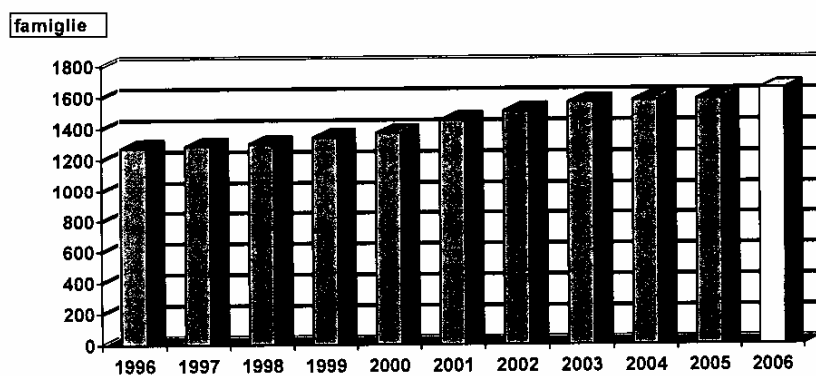
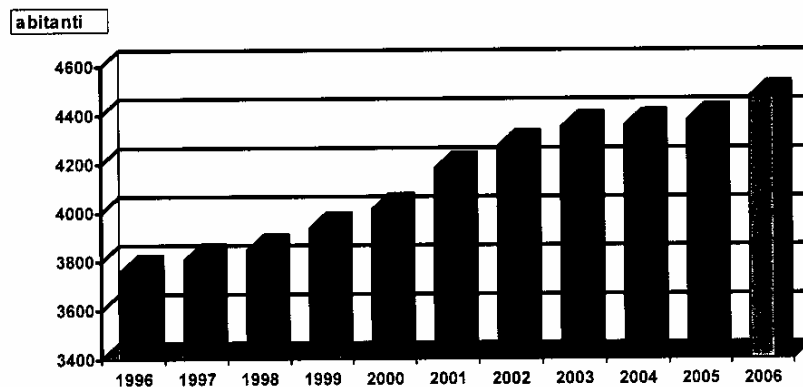
Un primo elemento, che emerge dalla lettura dei dati, è la costante crescita della popolazione.

Sulla base delle esposte rilevazioni demografiche si può elaborare una previsione di sviluppo della popolazione che costituisce uno dei principali punti

di riferimento nell'analisi induttiva per il dimensionamento del mercato teorico e conseguentemente della struttura dell'offerta commerciale.

Ne consegue quindi che le previsioni effettuate, consentono di disporre di indicazioni significative sull'entità della popolazione nel 2008, qualora la linea di tendenza demografica (legata ai saldi migratori e naturali) si mantenga sui livelli riscontrati effettivamente nell'arco temporale considerato nell'analisi.

Popolazione al 31/12/2006	4.472 abitanti
Popolazione al 01/01/2004	4.349 abitanti
Numero anni di valenza del piano	3 anni fino al 31/12/2009
% di incremento anni 2004/06	2,9
Popolazione al 31/12/2008	4.601



Art. 26 – I punti di vendita ed abitudini d'acquisto

L'attuale rete distributiva di quotidiani e periodici è costituita dai seguenti esercizi esclusivi:

Ubicazione	Tipo	Forma attività
Via Tranquilla Frigerio	esclusivo	Abbinata a generi alimentari
Via G. Marconi	esclusivo	Abbinata a cartoleria

L'acquisto non è mai esercitato singolarmente, ma è abbinato ad altri bisogni di consumo o di spostamento ciò indica che il consumatore predilige esercizi che si collocano sulle vie principali di movimento urbano, nonché nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di servizi collettivi o di lavoro.

La domanda è altresì caratterizzata da abitudini di consumo diversificate a seconda del prodotto offerto. Infatti, per quanto attiene la domanda di quotidiani si rileva che la maggior parte dell'acquisto settimanale trova risposta sul territorio e si mantiene nelle giornate di sabato e domenica; ciò testimonia che l'utenza è rappresentata da un equilibrio dei flussi pendolari in entrata ed uscita.

Rispettando i canoni già rilevati in altre realtà comunali, l'acquisto dei giornali sportivi è caratterizzato dalla naturale correlazione con gli eventi pre e post campionato di calcio ed altri eventi sportivi; mentre la domanda di riviste e dispense tecniche è soddisfatta a livello locale con l'acquisto in rispondenza all'uscita della pubblicazione.

Un rilievo sicuramente non trascurabile riguarda l'azione esercitata dagli altri mezzi di informazione dove il rapporto di diffusione delle notizie è quotidiano e ripetuto in sintesi in diverse fasce giornaliere o settimanali

Art. 27 – Ipotesi di piano

Gli indirizzi regionali prevedono che il comune di Villa D'Adda possa incrementare fino al 15% i punti di vendita esclusivi se in base ai seguenti parametri è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50:

- da	0	a	1.000	residenti per punto vendita	punti	0,2
- da	1.001	a	2.000	residenti per punto vendita	punti	0,5
- da	2.001	a	3.000	residenti per punto vendita	punti	0,75
- oltre	3.000			residenti per punto vendita	punti	1
- da	0	a	700	numero famiglie per punto vendita	punti	0,25
- da	701	a	800	numero famiglie per punto vendita	punti	0,50
- da	801	a	900	numero famiglie per punto vendita	punti	0,75
- oltre	900			numero famiglie per punto vendita	punti	1

Nella valutazione dei suddetti rapporti concorrono tutti gli esercizi che vendono quotidiani e periodici in forma esclusiva e non esclusiva nella seguente misura:

Chioschi ed edicole fisse Non esclusivi ex legge 416/81	<i>Sono conteggiati per singoli punti esclusivi</i>
Rivendite di monopolio Distributori di carburanti Bar Librerie con superficie > 120 mq Negozi con vendita specialistica	<i>Ogni cinque equivalgono ad un punto esclusivo</i>
Punti di media distribuzione > 700 mq Punti di grande distribuzione	<i>Ogni tre equivalgono ad un punto esclusivo</i>

L'applicazione dei predetti parametri in relazione agli abitanti e nuclei familiari residenti alla data di elaborazione del presente piano di localizzazione, rapportati al numero delle rivendite di giornali presenti sul territorio, presenta il seguente punteggio:

Abitanti / punti vendita	abitanti	Punti	nuclei familiari	Punti	Totale
VILLA D'ADDA	4472	0,75	1650	0,75	1,5

I dati emersi nel precedente quadro, ed in considerazione dei parametri previsti dagli indirizzi regionali, potrebbero essere incrementati fino al 5% dei punti di vendita esclusivi in presenza di particolari fenomeni di mobilità interessanti il territorio o parte di esso ovvero qualora il volume delle vendite annuo nel comune, nell'ultimo biennio, abbia registrato un incremento superiore al 2% per i quotidiani ed al 4% per i periodici. Occorre riscontrare che l'apertura del nuovo tratto di strada provinciale in variante della SP 169 genererà una richiesta di servizio extracomunale decisamente elevata, mentre le singole testate non sono in grado di fornire il volume di quotidiani e periodici venduti nell'ultimo biennio in Villa D'Adda.

Art. 28 – Pianificazione di localizzazione nuove rivendite

Considerando i punti determinati all'articolo precedente si rileva che l'incremento del 15% delle unità esclusive attive sul territorio presenta un valore positivo di 0,30 al quale si aggiunge l'ulteriore incremento del 5% per particolari fenomeni viabilistici si raggiunge un valore positivo dello 0,315 (considerare negativo il valore si concretizza una situazione distributiva monopolizzata) pertanto si ritiene di aumentare il numero delle rivendite in considerazione della possibilità di insediare una rivendita esclusiva lungo il nuovo tratto della variante SP 169 e di pianificare anche l'insediamento di punti di vendita promiscui abbinati ad altre attività come indicate nel precedente articolo 27.

La pianificazione presenta i seguenti contingenti:

Area di sviluppo	Attuale esclusive	Attuale promiscue	Incremento esclusive	Incremento promiscue art. 27	Totale possibili rivendite esclusive
Area unica	2	0	+1	libere	3

Per l'applicazione dei predetti parametri si applicano le seguenti prescrizioni:

1. L'attivazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici è limitata al contingente numerico totale esclusivo.
2. L'incremento disponibile è utilizzabile per tutto il territorio.
3. Il trasferimento delle rivendite è autorizzato nel rispetto delle distanze e degli ambiti di area pubblica messi a disposizione dall'amministrazione comunale per l'installazione di chioschi.

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Sanzioni

Qualora una rivendita venga esercitata, ampliata o trasferita senza comunicazione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493.

In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione di cui al comma precedente per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Funzionario responsabile può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Le violazioni al primo comma, dell'articolo 14, lettere a) e b) del presente piano, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

Le violazioni al primo comma, dell'articolo 14, lettere c) del presente piano, sono sanzionate amministrativamente da € 1.000 a € 3.000.

Le violazioni alle altre norme del presente piano, non diversamente punite, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 50 a € 500.

Per le violazioni di cui al presente piano l'autorità competente a ricevere scritti difensivi o a cui chiedere di essere sentiti è il Sindaco e le sanzioni sono applicate con la procedura stabilita dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione esclusiva o promiscua è disposta dal Funzionario Responsabile qualora il titolare:

- non attivi la vendita entro 6 mesi dalla data di comunicazione per i negozi di vicinato o entro un anno dalla decisione di rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita; tale termine è prorogabile dal Funzionario Responsabile valutato caso per caso i documentati motivi di proroga;
- sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno;
- perda i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale;

A seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, o chiusura dell'esercizio commerciale, l'attività distributiva di quotidiani e periodici deve cessare.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività di vendita di quotidiani o periodici, il Funzionario Responsabile dell'ufficio comunale incaricato ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita esclusivo o la cessazione della vendita dell'esercizio non esclusivo.

Art. 31 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente piano di localizzazione, si rinvia alle vigenti disposizioni normative statali e regionali che regolano la materia, nonché alle altre disposizioni comunali contenute in altri regolamenti che non contrastino con le presenti norme e principi.

Le disposizioni di cui al presente Piano Comunale di Localizzazione degli esercizi di vendita di quotidiani e periodici, sia esclusivi che non esclusivi, hanno valore per la durata di due anni a far data dall'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

Art. 32 – Informazione

Dell'approvazione del presente piano e di ogni ulteriore aggiornamento è data comunicazione alle associazioni degli editori e dei distributori ed alle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di approvazione.

In esecuzione dei vigenti indirizzi regionali, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di quotidiani e periodici o nella loro titolarità.